



COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n° 6 del 26/04/2018

OGGETTO: Interventi di rimozione ed interrimento posidonia oceanica – Interdizione accesso alle aree di cantiere, disposizioni per transito dei mezzi d'opera su arenile.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che a seguito di eventi atmosferici, nel tratto di spiaggia a nord del Porto Turistico sino all'intersezione con Via della Meloria, si è accumulata nelle settimane scorse una gran quantità di posidonia oceanica che è causa di cattivi odori dovuti a fenomeni putrefattivi;
- che la stagione balneare sta per iniziare e pertanto non è possibile lasciare la posidonia oceanica in sito in quanto la sua permanenza creerebbe non pochi problemi igienico sanitari, oltre che per la fruibilità del sito e di immagine;
- che conseguentemente si rende necessario provvedere alla rimozione ed interrimento della stessa;

CONSTATATO che a seguito di nulla-osta del 20 aprile 2018 prot. 6480, registrato al protocollo generale di questo Ente con il n. 11251 in data 23 aprile 2018, il Comune di Castagneto Carducci ci autorizza ad effettuare le opere di interrimento della posidonia oceanica in un tratto di spiaggia dello stesso, il tutto meglio evidenziato dall'elaborato allegato;

RICORDATO:

- che l'art. 5 del Contratto dei Servizi tra ATO Toscana Sud e Gestore Unico, definisce talune fattispecie di servizi opzionali ed accessori al servizio di raccolta della nettezza urbana;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 2 marzo 2018 questa Amministrazione ha affidato alla società **Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.** – Via Simone Martini n. 57 – 53100 – Siena (SI) – Partita I.V.A. 01349420529, la gestione dei servizi base, accessori e opzionali;
- che in base alla lettera del 19 marzo 2018 prot. 1861/2018/UOC-U, pervenuta a questo Ente il 22 marzo 2018 prot. 8458, la società **S.E.I. Toscana s.r.l.** di Siena, tra i servizi opzionali, garantisce, a titolo esemplificativo, la sgrossatura e vagliatura dell'arenile con interventi di rimozione dei rifiuti, ramaglie, canne, detriti, materiale inerte, sassi e alghe;

RILEVATA la necessità, a scopo precauzionale, per la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza:

- di disporre che i frequentatori delle spiagge evitino di transitare e/o sostare nell'area interessata dalle operazioni di rimozione e reinterrimento della posidonia oceanica nel tratto di arenile compreso tra la scogliera di sopraflutto a nord del Porto Turistico e il Fosso dei Cipressetti, a confine con il Comune di Castagneto Carducci;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione o notificazione, nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

In caso di inottemperanza, fatte salve le specifiche sanzioni previste in materia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza e l'esecuzione della presente ordinanza, nonché della comunicazione della stessa alle altre Forze Pubbliche.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 si comunica che il responsabile del procedimento è il Geom. Fausto Salti.

Il Sindaco
(Alessandro Bandini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.